



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020 Comunicato Ufficiale N°8 del 20/07/2019 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'11 luglio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MANUEL NUNEZ FRESCO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente ad oggetto il tesseramento del sig. Manuel Nunez Fresco per la ASD Carbognano Calcio a 5.

Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, il calciatore avrebbe presentato per la stagione sportiva 2018/2019 una richiesta di tesseramento per la suindicata società basata su dichiarazione mendace.

Egli, infatti, avrebbe dichiarato di “non essere stato mai tesserato con società appartenenti a Federazione estera”, come anche confermato dal proprio agente, mentre successivamente risultava esser stato tesserato per Società sportiva regolarmente affiliata alla Federazione Spagnola Calcio.

Di detto comportamento, secondo l'Organo Inquirente, dovrà risponderne a titolo di responsabilità oggettiva la società ASD Carbognano Calcio a 5, per la quale il calciatore si era tesserato.

Per tali motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Manuel Nunez Fresco per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., nonché la società ASD Carbognano Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e dell'art. 5, comma 2 del CGS.

All'udienza del 11.7.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, Manuel Nunez Fresco fosse sanzionato con quattro mesi di squalifica e la ASD Carbognano Calcio a 5 con € 300,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene l'entità delle pene richieste, si rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Manuel Nunez Fresco è connotato di un doppio disvalore, sia nei confronti del sistema calcistico sia nei confronti della propria società che si è trovata a dar credito alle mendaci dichiarazioni del proprio tesserando.

Se, dunque, la sanzione da comminarsi al calciatore deve essere più grave rispetto a quanto chiesto dalla Procura, più lieve risulta dover essere quella della società, tenuto anche conto che non si configura nel caso di specie la violazione di cui all'art. 5, comma 2 del CGS, relativa alle dichiarazioni lesive dei propri tesserati.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Manuel Nunez Fresco alla sanzione di mesi sei di squalifica e la soc. ASD Carbognano Calcio a 5 alla sanzione di € 100,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI VALERIO DI PORTO, GIANLUCA DI PORTO E MARCO DI PORTO, TESSERATI PER LA SOCIETÀ ASD CVN CASAL BERNOCCHI, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ CASAL BERNOCCHI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

Il Procuratore Federale Interregionale, delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv.to Marco Stefanini per la fase requirente;

letti gli atti di indagine aventi ad oggetto “accertamenti in merito ad eventuali responsabilità di tesserati per fatti violenti commessi al termine della gara del campionato di prima categoria CVN Casal Bernocchi – Pol. Centro Giano del 22/04/2018”.

Tutto nasce da una nota del Giudice Sportivo Territoriale del C. R. Lazio del 4/05/2018, trasmessa alla Procura, a seguito di quanto pubblicato sul C. U. n°382 del 24/04/2018.

La Procura vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli avvisati.

Rilevato che il Presidente della società CVN Casal Bernocchi, sig. Nello Carnaroli, richiedeva un'audizione ex art. 32 ter, comma 4 del C.G.S., per poi rinunziarvi, provvedendo ad inoltrare una memoria difensiva, in cui essenzialmente non riteneva veritiere le dichiarazioni rese dall'arbitro, il quale era impossibilitato ad assistere ai fatti accaduti.

Eccepisce anche che il calciatore Gianluca Di Porto, al momento dell'evento non fosse tesserato con la società, mentre da accertamenti eseguiti dalla Procura il calciatore risulterebbe tesserato per la società per la stagione sportiva 2017/2018.

La Procura rilevava preliminarmente che i calciatori in argomento non presentavano memorie difensive.

Dall'attività istruttoria compiuta, e dai vari atti d'indagine, hanno assunto particolare rilevanza il referto arbitrale e la sua audizione e lo scambio di note tra la Procura ed i Carabinieri delle Stazioni di Vitinia, Centocelle ed Acilia, ed il fascicolo della Procura della Repubblica per il Tribunale dei Minori di Roma, le audizioni dei tre calciatori in argomento e la relazione del Collaboratore Federale.

I fatti facevano emergere che nel rapporto arbitrale alla voce “comportamento del pubblico ed eventuali incidenti” il Direttore di gara dava atto che “nel mentre si trovava nello spogliatoio per la redazione del rapporto sentiva delle urla provenienti da fuori e, affacciatosi, vedeva persone litigare che si scontravano tra di loro, ed uno armato di coltello feriva una persona sulla mano, seguitavano a minacciarsi ed anche dopo essersi allontanati continuavano a scontrarsi tra di loro, fino all'arrivo dei Carabinieri e dell'ambulanza”.

Della vicenda veniva interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, che a conclusione delle indagini procedeva nei confronti dell'indagato minorenni, Di Porto Valerio, perché partecipava ad una rissa, nel corso della quale riportavano lesioni i rissanti Risa Antonio, Risa Patrizio, Di Porto Gianluca e Di Porto Alberto.

Dall'escussione dei testi, i citati calciatori Di Porto Valerio, Di Porto Gianluca e Di Porto Marco confermarono al Collaboratore Federale, concordemente, la versione di fatti oggetto della querela sporta dal loro genitore, Di Porto Alberto, nell'immediatezza dei fatti, asserendo di essere stati aggrediti preventivamente al termine dell'incontro in oggetto, da due persone (non tesserate FIGC), circostanza che aveva successivamente determinato una colluttazione tra tutti i partecipanti con le conseguenze a livello di lesioni riportate dai soggetti in questione.

La Procura riteneva che dalla complessa attività d'indagine e dagli atti sopra riportati apparivano emergere comportamenti posti in essere dai soggetti Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto, tutti tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 per la società CVN Casal Bernocchi, i quali avevano assistito, in qualità di spettatori, alla partita del 22/04/2018 del Campionato di Prima categoria CVN Casal Bernocchi – Pol. Centro Giano e che, mentre lasciavano l'impianto

sportivo, prendevano parte ad una rissa, cui sono state coinvolte, oltre il di loro padre, anche altri due soggetti non tesserati FIGC.

Circostanze evidenziate nel proprio rapporto dall'arbitro, il quale assisteva dallo spogliatoio ai fatti in questione.

Alla luce di quanto sopra, la Procura riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, i calciatori della società CVN Casal Bernocchi, Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto, per i comportamenti posti in essere nelle circostanze di cui sopra, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S..

Riteneva anche di deferire la società CVN Casal Bernocchi per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del C.G.S., al quale appartenevano al momento dell'accaduto i soggetti in argomento.

All'udienza del 11.7.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, Valerio Di Porto e Marco Di Porto fossero sanzionati con quattro giornate di squalifica ciascuno e la ASD CVN Casal Bernocchi con € 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati.

A ben vedere, infatti, la rissa foriera di lesioni scaturita al termine dell'incontro tra Casal Bernocchi e Polisportiva Centro Giano è sicuramente ascrivibile a motivi calcistici che, seppur relativi a un evento occorso in occasione di una precedente partita tra le due squadre, è comunque rilevante per l'ordinamento sportivo.

Si è trattato, dunque, di una rissa che ha coinvolto sostenitori delle due società, cui hanno preso parte anche gli odierni deferiti (incidentalmente tesserati per la ASD CVN Casal Bernocchi), in cui è comparso anche un coltello a serramanico. È, quindi, accertata la loro responsabilità per le condotte tenute, da cui consegue quella della società a titolo di responsabilità oggettiva.

Tuttavia, trattandosi di uno scontro tra opposti sostenitori in occasione di una partita di calcio, dovranno essere indagate anche le eventuali responsabilità della società Polisportiva D. Centro Giano, nel quale militava un familiare dei sigg. Risa, per il comportamento dei propri sostenitori coinvolti nella rissa.

Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, atteso lo svolgersi dei fatti e il disvalore delle condotte tenute, appaiono congrue le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura nei confronti dei tesserati, mentre più lieve deve essere quella da comminare alla società.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando i sigg. Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto alla sanzione di giornate quattro (4) di squalifica ciascuno e la società ASD CVN Casal Bernocchi alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva.

Rinvia gli atti alla Procura Federale affinché accerti l'eventuale responsabilità della società Polisportiva D. Centro Giano per il comportamento dei propri sostenitori in relazione ai fatti oggetto di deferimento.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 18 luglio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO

Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA BONA CARLO, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 39 LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. VACCA CRISTIAN PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE' A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S..

La Procura Federale, letti gli atti relativi del procedimento disciplinare che traggono origine dalla segnalazione- denuncia del 26.10.2018 acquisita dalla procura in data 30.10.2018, con la quale veniva segnalato che il Sig. Umani Maurizio, tecnico abilitato tesserato come dirigente accompagnatore avrebbe fatto da prestanome al Sig. Della Bona Pierluigi, allenatore di fatto seppur tesserato come calciatore della società San Giovanni Incarico, senza poi figurare nelle distinte di gara.

La Procura ha accertato che la preparazione atletica era svolta dal Sig. Della Bona Carlo dai primi di Settembre, anche se tesserato come dirigente, poiché il Sig. Meralli non era disponibile, mentre da Dicembre – Gennaio è subentrato come allenatore il Sig. Umani Maurizio tesserato come calciatore non essendo in regola con i pagamenti annuali di iscrizione dei Tecnici di Ruolo, inoltre lo stesso Umani Maurizio ha rilasciato dichiarazioni confermando la violazioni a lui imputate aggiungendo che la Società ed il Presidente Vacca Cristian erano a conoscenza del fatto che non fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico FIGC per la predetta Società, ma non avendo questa altri allenatori, fu autorizzato a svolgere l'attività di allenatore di prima categoria girone H della ASD San Giovanni Incarico.

Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base, all'epoca dei fatti non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all'art. 1 bis del CGS in relazione all'art. 39 lett. Ea del Regolamento del settore tecnico, con separato provvedimento trasmetteva gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore tecnico.

Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società San Giovanni Incarico, Sig. Vacca Cristian ed il Sig. Della Bona Carlo, dirigente 2017-2018, per gli art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e conseguentemente ha deferito la società ASD San Giovanni Incarico, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati.

Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 18/07/2019, era presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti.

La Società San Giovanni Incarico trasmetteva memorie difensive, nei modi e nei tempi previsti, in cui si scusava per l'illecito commesso, dichiarandolo forse necessario per la sopravvivenza del calcio nel proprio paese, piccolo e con una realtà non particolarmente numerosa, chiedendo, pertanto, la clemenza del Tribunale giudicante.

La Procura insisteva nell'atto di deferimento, chiedendo, pertanto, le seguenti sanzioni:

- Vacca Cristian, Presidente della società, mesi 9 di inibizione;
- Della Bona Carlo, dirigente della società, mesi 6 di inibizione;
- ASD San Giovanni Incarico euro 900,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati.

Per quanto attiene l'entità delle sanzioni ritiene invece di poter rivedere le sanzioni proposte dalla Procura, tenendo conto dei parametri abituali per casi simili.

Tutto quanto sopra, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Vacca Cristian alla sanzione di mesi sei (6) di inibizione, il sig. Della Bona Carlo alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e la Società ASD San Giovanni Incarico alla sanzione di € 500,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FABIO CARACCI, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA ASD AC CASTRO DEI VOLSCI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE NOIF E DEL DIG. GUGLIELMO FORTINI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASD AC CASTRO DEI VOLSCI, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLA N.O.I.F. ED ALL'ART. 40 LETT. E E LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD AC CASTRO DEI VOLSCI PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto "Accertamento dell'attività di allenatore svolta dal Sig. Caracci Alberto, tecnico abilitato a favore della Società Castro dei Volsci nel campionato di prima categoria presumibilmente come prestanome a favore del Sig. Speciosi Leandro tesserato come calciatore", con la quale veniva segnalato nella suddetta lista degli allenatori c.d. abusivi del Lazio.

L'Associazione Italiana Allenatori del Lazio, segnalava alla Procura Federale che il nominativo dell'allenatore per la società ASD AC Castro dei Volsci figurava quale Sig. Fabio Caracci ed anche nel successivo esposto, corredato da un articolo pubblicato on line del giornalista Giorgio Bruni, emergevano gravi irregolarità sull'impiego degli allenatori non abilitati e/o prestanomi, poiché il Sig. Alberto Caracci, all'epoca dei fatti era iscritto come allenatore della prima squadra ASD TEVERE RM 2017/2018 e Leonardo Speciosi come calciatore della AC Castro dei Volsci 2017/2018, mentre l'elenco dei dirigenti e altri soggetti appartenenti alla società nella stagione 2017/2018 indica come dirigente – allenatore il sig. Fabio Caracci e allenatore il Sig. Pullo Luigi.

La Procura, considerata l'attività d'indagine dimostratasi particolarmente insidiosa per la sostanziale omonimia di alcuni soggetti, è emerso che il Sig. Fabio Caracci era il soggetto ritratto nella foto pubblicata nell'articolo on line, oggetto di segnalazione, che svolgeva all'interno della società il ruolo di allenatore della categoria Juniores Regionali della ASD AC Castro dei Volsci, in assenza di abilitazione federale per l'iscrizione nei ruoli del settore tecnico in luogo dell'allenatore ufficiale Sig. Luigi Pullo.

Per tale motivo, avendo il predetto tecnico, allenatore di base all'epoca dei fatti, non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all'art. 1 bis, comma 1 CGS con riferimento all'art.23 della NOIF trasmetteva memoria difensiva, con la quale ammetteva le suddette responsabilità e che comunque non emergevano responsabilità a carico del Sig. Alberto Caracci allenatore 2017/2018 della ASD Tevere Roma, nonché di Giuseppe e Leandro Speciosi rispettivamente Presidente e calciatore della ASD AC Castro dei Volsci.

La Procura ritenuto che dall'attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Caracci, il Sig. Guglielmo Fortini e la Società ASD AC Castro dei Volsci, per violazioni regolamentari a loro addebitate, con responsabilità oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 18/07/2019 dal Tribunale Federale Territoriale, era presente per la Procura Federale l'Avv. Bevivino, mentre nessuno per i deferiti.

La Procura insisteva nell'atto di deferimento, chiedendo, in conseguenza dello stesso, le seguenti sanzioni:

- Fortini Guglielmo, Presidente della società, mesi 9 di inibizione;
- Caracci Fabio, dirigente della società, mesi 6 di inibizione;
- ASD AC Castro dei Volsci euro 900,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, analizzati attentamente tutta la documentazione del deferimento presente in fascicolo prodotta dalle indagini della Procura Federale, osserva che emergono in maniera chiara e certa i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, vanno giustamente sanzionati.

Per quanto attiene invece l'entità delle sanzioni richieste dalla Procura, ritiene possano essere lievemente ridimensionate, tenendo conto dei parametri abituali per casi simili.

Tutto quanto sopra, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Fortini Guglielmo alla sanzione di mesi sei (6) di inibizione, il sig. Caracci Fabio alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e la Società ASD AC Castro dei Volsci alla sanzione di € 500,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Pubblicato in Roma il 20 luglio 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli